COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 80 del 07/10/2014 della Giunta Comunale.

Oggetto: Rinnovo convenzione di "Tirocinio di Formazione ed Orientamento" con l'Università degli Studi di Catania.-

L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di ottobre alle ore 14,15 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore Lupo .....Sindaco - Presidente

Alessandro Tambe'.....Vice Sindaco

Calogero Pistone .....Assessore Anziano

Filippa La Loggia .....Assessore

Maria Stella Barbagallo .....Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

-

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Rinnovo convenzione di "Tirocinio di Formazione ed Orientamento" con l'Università degli Studi di Catania.

IL CAPO DEL III SETTORE

VISTA E RICHIAMATA la convenzione finalizzata all'istituzione del servizio di "Tirocinio di Formazione ed Orientamento", stipulata tra il Comune di Barrafranca ed il Rettore dell'Università degli Studi di Catania.

RITENUTO necessario provvedere al rinnovo della citata convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato schema tipo, trasmesso dal COF (Centro di Orientamento e Formazione) dell'Università di Catania.

CHE questo Comune, per la capacità strutturale di cui dispone, si trova nelle condizioni di rispettare quanto previsto nel citato schema di convenzione, la cui stipula non comporta alcuna spesa per il Comune.

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

VISTO il Regolamento sull' "Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 06/04/2012.

VISTO l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. Di rinnovare la convenzione con l'Università degli Studi di Catania, secondo il nuovo schema tipo, per l'attivazione del servizio di "Tirocinio di Formazione ed Orientamento".
2. Di dare atto che le capacità strutturali di Questo Ente consentono il pieno rispetto delle condizioni previste nell'allegato schema di convenzione che, con il presente atto, si approva;
3. Di dare, infine, atto che il rinnovo della convenzione non comporta alcuna spesa per il Comune;
4. Di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune di Barrafranca, a sottoscrivere il rinnovo della convenzione.

IL PROPONENTE

IL CAPO DEL 3° SETTORE
Anna Schirò

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime FAVOREVOLE

Barrafranca lì 30/09/14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ane Shó

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata.
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge.
Preso atto della votazione, espressa nelle forme di legge, che ha riportato il seguente esito:

Favorevoli: Unanimità
Sfavorevoli: /

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Rinnovo convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento"** nel testo integrale sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata votazione, espressa nelle forme di legge, che ha riportato il seguente esito:
Favorevoli: Unanimità
Sfavorevoli: /

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Catania, codice fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone, 23/02/1963, legale rappresentante, domiciliato per la carica in Catania, P.zza Università 2, e autorizzato alla stipula della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione con delibera del 13.07.2012, d'ora in poi denominata "Università"

E

L'Azienda/Ente COMUNE DI BARRAFRANCA codice fiscale 80003210863, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata da SINDACO, nato a BARRAFRANCA il 13 Agosto 1970 in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda/Ente, PIAZZA REGINA MARGHERITA, BARRAFRANCA (EN)

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
- che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

Si conviene quanto segue:

Art.1

La presente convenzione regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di:

- tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello;
- tirocini di formazione e orientamento non curriculari entro il termine previsto dalla normativa vigente.

In particolare, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti sopra indicati per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

I programmi di tirocinio formativo curriculare e di orientamento al lavoro post laurea, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art.2

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.
Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

Art.3

Il soggetto ospitante si riserva di trasmettere all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in applicazione d.lgs. 196/2003, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente convenzione.

Art.4

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art.5

Nel rispetto e richiamo della presente convenzione, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il soggetto ospitante e l'Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato A, per i tirocini curriculari e di cui all'allegato B, per i tirocini post lauream.

Art.6

Il soggetto ospitante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per l'attivazione dei tirocini post laurea, è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria telematica.
L'Università è tenuta a trasmettere copia della presente convenzione e del progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art.7

L'Università, in conformità ai disposti di cui d.m. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicate nel progetto formativo e di orientamento.
In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento) e all'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare dell'Università.

Art.8

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 5;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).

Il soggetto ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo di servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese e, nel caso di tirocini post lauream, dovrà riconoscere ai tirocinanti una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta.
Le superiori erogazioni non possono determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.

Art.9

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari e s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Art.10

Per i tirocini curriculari, l'Università, ai sensi dell'art.18, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

Per i tirocini post lauream, l'Università e il soggetto ospitante si impegnano a rilasciare congiuntamente a conclusione del tirocinio la dichiarazione delle competenze, redatta secondo lo schema di cui allegato C, previa compilazione del questionario di valutazione secondo il modello previsto.

Art.11

L'attuazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

Art.12

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo raccomandata a/r da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno tre mesi.

Art.13

Il soggetto ospitante è tenuto a compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica azienda/ente, allegata alla presente convenzione (allegato D) per farne parte integrante.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.15

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art.16

La presente convenzione, redatta in due esemplari in bollo, sarà registrata in caso d'uso, a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del soggetto ospitante, salva l'esenzione di cui agli artt. 16 e 27 bis tab. B d.p.r. n. 642/1972.

Il Soggetto Ospitante
(Timbro e Firma)

L'Università degli Studi di Catania

ALLEGATO D

ANAGRAFICA AZIENDA/ENTE

Tipologia	Ente
Denominazione o ragione sociale	COMUNE DI BARRAFRANCA
CF o P. IVA	80003210863
Indirizzo	PIAZZA REGINA MARGHERITA
Città	BARRAFRANCA
Provincia	EN
CAP	94012
Settore	Pubblica Amministrazione
Attività	SERVIZI SOCIALI
Numero dipendenti a Tempo Indeterminato e/o Determinato	110
Telefono	3271294927
Fax	0934/467504
E-mail	comunebarr@k2net.it
Indirizzo WEB	www.municipio.comune.barrafranca.en.it
Rappresentante Legale	SINDACO
Referente per la selezione	DOTT.SSA ANNA SCHIRO?
Qualifica Referente	CAPO SETTORE
Telefono del Referente	3351317491
Fax del Referente	0934/467504
E-mail del Referente	a.schiro@comune.barrafranca.en.it
Associazione di categoria di appartenenza	COMUNE

Firma e timbro Soggetto Ospitante

Ufficio Placement d'Ateneo

95131 – Catania, Via A. di Sangiuliano n° 197 - Tel. 095.7307028-36-69 - Fax 095.312976

jobplacement@unict.it www.cof.unict.it